

**Parti**

Ricorrente: Jaouad El Majdoub

Convenuta: CarsOnTheWeb.Deutschland GmbH

**Questioni pregiudiziali**

Se il cosiddetto «click wrapping» risponde ai requisiti di una comunicazione con mezzi elettronici ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001 <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Noord-Holland (Paesi Bassi) il 7 luglio 2014 — Helm AG/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Rotterdam Rijnmond**

**(Causa C-323/14)**

(2014/C 315/66)

*Lingua processuale: il neerlandese*

**Giudice del rinvio**

Rechtbank Noord-Holland

**Parti**

Ricorrente: Helm AG

Convenuto: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Rotterdam Rijnmond

**Questione pregiudiziale**

Se il regolamento (UE) n. 248/2011 del Consiglio <sup>(1)</sup> sia nullo nella misura in cui riguarda lo Jushi Group, atteso che la Commissione non ha accertato entro tre mesi dall'avvio dell'inchiesta, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), secondo comma, del regolamento di base <sup>(2)</sup>, se lo Jushi Group, che era stato incluso nel campione, soddisfi o meno le condizioni formulate all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo comma del regolamento di base.

<sup>(1)</sup> Regolamento di esecuzione del 9 marzo 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese (GU L 67, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Brussel (Belgio) il 7 luglio 2014 — SBS Belgium NV/Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam)**

**(Causa C-325/14)**

(2014/C 315/67)

*Lingua processuale: il neerlandese*

**Giudice del rinvio**

Hof van beroep te Brussel

**Parti**

Ricorrente: SBS Belgium NV

Convenuta: Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam)

**Questione pregiudiziale**

Se un organismo di radiodiffusione, che trasmette i suoi programmi unicamente mediante la tecnica dell'immissione diretta, ossia un procedimento a due fasi in cui esso fornisce ai distributori (satellite, cavo o linea xDSL) i suoi segnali portatori di programmi in forma criptata, mediante satellite, connessione in fibra ottica o qualsiasi altro mezzo di trasporto, senza che detti segnali durante o a seguito di detta fornitura siano accessibili al pubblico, e in cui successivamente i distributori inviano i segnali ai propri abbonati, cosicché questi possano guardare i programmi, effettui una comunicazione al pubblico, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 167, pag. 10.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Rüsselsheim (Germania) il 14 luglio 2014 — Elvira Mandl, Helmut Mandl/Condor Flugdienst GmbH**

(Causa C-337/14)

(2014/C 315/68)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Amtsgericht Rüsselsheim

**Parti**

Ricorrenti: Elvira Mandl, Helmut Mandl

Resistenti: Condor Flugdienst GmbH

**Questioni pregiudiziali**

Se un vettore aereo, per avvalersi dell'esclusione di responsabilità di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 216/2004 <sup>(1)</sup> debba sostenere, e dimostrare, di aver adottato tutte le misure ragionevoli a sua disposizione onde evitare le attese, conseguenza di circostanze eccezionali quali la cancellazione o un ritardo prolungato, oppure di non aver avuto a disposizione siffatte misure ragionevoli.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).

---

**Ricorso proposto il 22 luglio 2014 — Repubblica di Polonia/Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea**

(Causa C-358/14)

(2014/C 315/69)

Lingua processuale: il polacco

**Parti**

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)

Convenuti: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea